



Sistema autonomo imballaggi in PET
per liquidi alimentari

Audizione su AG n. 291
Schema di decreto legislativo recante attuazione della
direttiva (UE) 2019/904 (SUP)

Audizione su AG 291

Sommario

- I. Chi è CORIPET
- II. L'impegno di CORIPET per il *bottle to bottle*
- III. La direttiva SUP e il *bottle to bottle*
- IV. L'AG 291: osservazioni CORIPET
- V. Proposte emendative

Chi è CORIPET

→ CORIPET è un sistema di responsabilità estesa del produttore - EPR per la gestione delle bottiglie in PET post consumo che ha recentemente ottenuto il riconoscimento definitivo del MITE (decreto n. 44/2021)

→ Tra i principali consorziati vi sono:

Categoria **Produttori del prodotto**: Sanpellegrino S.p.a. (Gruppo Nestlè), Ferrarelle S.p.a., Lete S.p.a., Fonti di Vinadio S.p.a. (Sant'Anna), Acque Minerali d'Italia S.p.a., Ariete Latte Sano S.p.a., Granarolo S.p.a., Parmalat S.p.a., Centrale del Latte di Roma S.p.a. etc.

Categoria **Produttori di imballaggio in PET**: Gardaplast S.p.a., Ifap S.p.a., Alpla S.r.l., Plasco S.p.a. etc.

Categoria **Riciclatori**: Dentis Recycling Italy S.r.l., Aliplast S.p.a. (Gruppo Hera), Valplastic S.r.l. (Gruppo Gurit).

→ CORIPET è un progetto costruito su due pilastri:

1. il sistema tradizionale di raccolta, selezione e riciclo;
2. Il sistema delle cd. macchine mangiabottiglie o ecocompattatori.

L'impegno di CORIPET per il *bottle to bottle*

- CORIPET è nato come progetto concreto di economia circolare, e **tra gli obiettivi vi è quello di riprodurre lo stesso oggetto di partenza (*bottle to bottle*)**.
- Per tale motivo CORIPET ha iniziato ad installare sul territorio nazionale una rete di eco-compattatori – ad oggi circa 500 – che consentono di disporre di un **flusso selettivo di sole bottiglie in PET, riciclabili proprio ai fini del *bottle to bottle***.

Il flusso selettivo è l'unico che garantisce un PET riciclato di elevata qualità impiegabile nella produzione di nuove bottiglie rispettando la normativa in materia di igiene e sicurezza alimentare (art. 13 ter D.M. Sanità 21.3.1973)

La Direttiva SUP e il *bottle to bottle*

Il sistema CORIPET ha dunque in qualche modo anticipato la Direttiva 2019/904 «**SUP**» che ha fissato ambiziosi obiettivi per il *bottle to bottle*:

- dal 2025 le bottiglie per bevande in PET immesse sul mercato dovranno contenere almeno il 25% di R-PET, dal 2030 il 30% almeno (art. 6, comma 5, lett. a e b);
- in funzione di quanto sopra, entro il 2025 la raccolta differenziata delle bottiglie per bevande in PET dovrà raggiungere il 77% dell'immesso a consumo, entro il 2029 il 90% (art. 9, comma 1, lett. a e b);

Tra gli strumenti previsti dalla SUP per raggiungere tali obiettivi vi sono i «sistemi di cauzione-rimborso»

L'AG 291: osservazioni CORIPET sull'art. 6

→ L'art. 6 dello schema di d.lgs. cit. riproduce l'art. 6 della SUP mentre al comma 4 prevede che i sistemi EPR debbano restituire ai produttori di bottiglie, ai fini del *bottle to bottle*, il PET post consumo, **indipendentemente dalla sua provenienza** (Rd tradizionale vs circuiti selettivi)

→ Osservazioni sull'art. 6 dell'AG 291

Andrebbe chiarito che il rientro in possesso del PET post consumo in favore dei produttori di bottiglie, in quanto legato ed essendo funzionale al *bottle to bottle*, deve rientrare nell'ambito degli strumenti che rendono possibile il *bottle to bottle* stesso, ossia i circuiti selettivi ovvero di cauzione-rimborso.

Immaginare di utilizzare il PET da raccolta differenziata tradizionale – che non assicura la tracciabilità delle bottiglie - per il *bottle to bottle* non garantirebbe un PET riciclato di qualità (art. 13 ter D.M. Sanità 21.3.1973)

L'AG 291: osservazioni CORIPET sull'art. 9

- L'art. 9 dello schema di d.lgs. cit. riproduce l'art. 9 della direttiva SUP e prevede la possibilità di sistemi di cauzione e rimborso, rinviando a tal fine ad apposito decreto del MITE
- **Osservazioni sull'art. 9 dell'AG 291**

Occorrerebbe anzitutto **coordinare i sistemi di cauzione di cui all'art. 9 cit. con quelli già previsti dall'art. 219 bis TUA** (cauzione sugli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande).

E' necessario poi **richiamare il rispetto dell'art. 13 ter D.M. Sanità 21.3.1973** poiché il PET riciclato utilizzabile nella fabbricazione di nuove bottiglie deve provenire solo da bottiglie originariamente idonee e destinate al contatto con gli alimenti

Si ricorda poi il ruolo delle RVM – reverse vending machine (come gli eco-compattatori CORIPET) che sono lo strumento che nei Paesi UE più virtuosi vengono utilizzati per raggiungere elevati obiettivi di raccolta, produrre PET riciclato di qualità idoneo al contatto alimentare e gestire i depositi cauzionali.

Proposte emendative CORIPET (1)

Art. 6, comma 4, AG 291 (emendamenti in grassetto)

«4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, **nell'ambito della raccolta dedicata e dei sistemi di cauzione e rimborso ivi previsti**, assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, definendo la quota percentuale da restituire **in proporzione al loro immesso a consumo** e le relative modalità di restituzione».

Proposte emendative CORIPET (2)

Art. 9, commi 2 e 3, AG 291 (emendamenti in grassetto)

«2. I prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno. **Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, con decreto del Ministro della transizione ecologica, ~~di natura non regolamentare, possono essere~~** sono istituiti appositi sistemi di cauzione e rimborso per i prodotti elencati nella Parte F dell'allegato e possono essere definiti **ulteriori** specifici obiettivi di raccolta differenziata.

Proposte emendative CORIPET (2)

3. *Ferme restando le percentuali previste al comma 1, è possibile procedere alla raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti di prodotti di plastica monouso a condizione che non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata dedicata agli specifici rifiuti di cui ai prodotti elencati nella parte F, **nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13 ter del decreto del Ministero per la Sanità 21 marzo 1973.**».*



Via San Maurizio, 23
20121 Milano

info@coripet.it